



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

Dott. Francesco Antonio Genovese	Presidente
Dott.ssa Clotilde Parise	Consigliere
Dott. Rosario Caiazzo	Consigliere
Dott.ssa Laura Scalia	Consigliere
Dott. Eduardo Campese	Consigliere - Rel.

Oggetto

RICORSO EX ART. 111, COMMA 7,
COST. - AFFIDO E
COLLOCAMENTO DI FIGLI NATI DA
CONVIVENZA MORE UXORIO.

Ud. 26/01/2022 CC
Cron.
R.G.N. (omissis)

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso n. (omissis) r.g. proposto da:

(omissis), rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al ricorso, dall'Avvocato (omissis), presso il cui studio elettivamente domicilia in (omissis).

- **ricorrente** -

contro

(omissis), rappresentato e difeso, giusta procura speciale allegata al controricorso, dall'Avvocato (omissis), presso il cui studio elettivamente domicilia in (omissis).

- **controricorrente** -

avverso il decreto, n. (omissis), della CORTE DI APPELLO DI (omissis) depositato il giorno (omissis);

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/01/2022 dal Consigliere dott. Eduardo Campese.

FATTI DI CAUSA



1. (omissis) ricorre ex art. 111, comma 7, Cost., affidandosi a due motivi, illustrati anche da memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ., avverso il decreto della Corte di appello di (omissis), Sezione della Persona e della Famiglia, del (omissis), reiettivo del reclamo da lei promosso contro il decreto del (omissis) con cui il Tribunale di (omissis) accogliendo il ricorso di (omissis) (omissis) dispose il collocamento dei loro figli minorenni (omissis) e (omissis) presso di lui, con regolamentazione del diritto di visita della madre, e revocò l'assegno per il mantenimento a carico del padre, rimasto obbligato solo per il 100% delle spese straordinarie per i minori suddetti. Resiste, con controricorso, parimenti illustrato da memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ., il (omissis)

1.1. Quella corte, esclusa la sussistenza di elementi giustificativi dell'affidamento esclusivo dei figli al padre, ha osservato che: i) «dalla relazione dei Servizi Sociali depositata il (omissis) è emerso che: nell'estate (omissis) durante la quale i minori erano stati affidati ai padre perché la madre si era dovuta sottoporre ad alcuni accertamenti clinici, quest'ultima aveva incontrato i figli solo un paio di volte nell'arco di un trimestre; trascorso questo periodo, allorquando i minori erano tornati a stare con la madre, più volte si erano trovati ad assistere ad episodi di violenza perpetrati nei confronti della medesima da parte dell'allora suo fidanzato, peraltro, denunciato da (omissis), solo a seguito delle sollecitazioni degli assistenti sociali»; ii) «dalla relazione dei Servizi dell' (omissis) - predisposta durante la permanenza dei minori presso il padre - risulta, invece, che: "i piccoli appaiono sereni e circondati da amore e attenzioni, sempre curati nell'aspetto e nell'igiene personale, il papà ed i nonni si impegnano in maniera costruttiva e propositiva per la loro crescita ed educazione"; i minori, inoltre, vivono in prossimità della casa dove abita la zia paterna con i suoi figli e sono "in ottimi rapporti con i cuginetti beneficiano di un'affettuosa e positiva rete familiare"; stanno molto con la nonna perché il padre ha avviato un'attività ed "è assente da casa per diverse ore"; frequentano rispettivamente la III e la I elementare e, quanto all'attività pomeridiana, sono stati iscritti, l'uno ad una scuola calcio e l'altra ad una scuola di danza»; iii) «l'irreprensibilità del provvedimento impugnato trova conforto proprio nella situazione di benessere di cui attualmente beneficiano i bambini», atteso che «le due relazioni dei Servizi Sociali, acquisite durante l'intero procedimento, ad una valutazione comparativa, attestano la situazione di maggiore stabilità e serenità in cui i minori si trovano da quando sono stati collocati presso il



padre», sicché «non risultano elementi che possano indurre a ripristinare la loro permanenza presso la madre».

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. L'odierno ricorso si rivela inammissibile per l'evidente violazione dell'art. 366, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. (rendendo, così, superflua la descrizione dei formulati motivi), non assolvendo, in modo idoneo, al raggiungimento dello scopo che detto requisito di contenuto-forma deve soddisfare.

1.1. Invero, la struttura del ricorso è totalmente priva di una qualsivoglia descrizione, seppure sintetica, riguardante la concreta vicenda processuale, i fatti giuridici costitutivi della domanda proposta innanzi al giudice di prime cure ed il contenuto della decisione adottata dal Tribunale di (omissis), nulla spiegando, anche solo sommariamente, quanto alle ragioni di quest'ultima statuizione (certo non bastando le generiche argomentazioni riportate quali contenuto delle prospettate doglianze).

1.2. Tanto premesso, rileva il Collegio che l'esposizione sommaria dei fatti prescritta, a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione, dall'art. 366, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., essendo considerata dalla norma come uno specifico requisito di contenuto-forma del ricorso stesso, deve consistere in una esposizione che garantisca alla Suprema Corte di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa decisione impugnata (cfr., anche nelle rispettive motivazioni, Cass., SU, n. 11653 del 2006; Cass. n. 5640 del 2018, Cass. n. 23015 del 2019; Cass. n. 24432 del 2020; Cass. n. 3172 del 2021; Cass. n. 7743 del 2021; Cass. n. 41432 del 2021). La prescrizione del requisito risponde non ad un'esigenza di mero formalismo, ma a quella di consentire una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa, sostanziali e o processuali, che permetta di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato (cfr. Cass., SU, n. 2602 del 2003; Cass. n. 12761 del 2004; Cass., SU, n. 30754 del 2004; Cass. n. 41432 del 2021).

1.2.1. Stante tale funzione, per soddisfare il suddetto requisito è necessario, come statuisce la prima delle decisioni evocate, che il ricorso per cassazione contenga, sebbene in modo non analitico o particolareggiato, l'indicazione sommaria delle pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda



processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto ed in diritto, su cui si è fondata la decisione impugnata (*cf.*, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 7743 del 2021; Cass. n. 41432 del 2021).

1.2.2. Orbene, la sopra ricordata struttura del ricorso non rispetta tali necessari contenuti, perché non indica i fatti storici che hanno occasionato la controversia, né individua le ragioni giuridiche sulla base delle quali la domanda dell'odierno controricorrente era stata introdotta in primo grado, né espone, pur sinteticamente, le argomentazioni giustificative del decreto impugnato. L'esposizione del fatto è, pertanto, del tutto carente (e, come tale, evidentemente inidonea al raggiungimento dello scopo suo proprio), donde la inammissibilità del ricorso, ricordandosi, peraltro, che, secondo la Corte EDU, il diritto di accedere al giudice di ultima istanza non è assoluto e, sulle condizioni di ricevibilità dei ricorsi, gli Stati hanno un sicuro margine di apprezzamento, potendo prevedere restrizioni a seconda del ruolo svolto dai vari organi giurisdizionali e dell'insieme delle regole che governano il processo (*cf.* Corte EDU, 15/09/2016, Trevisanato c. Italia; Corte EDU, 28/10/2021, Succi contro Italia; Cass., SU. n. 30996 del 2017, § 2.3).

2. Le spese di questo giudizio di legittimità restano regolate dal principio di soccombenza, altresì dandosi atto, giusta quanto precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020, rv. 657198-06, che, malgrado il tenore della pronuncia adottata, non è dovuto il pagamento di un'ulteriore somma, a titolo di contributo unificato, posto che, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002, non è soggetto al contributo unificato il processo comunque riguardante la prole.

3. Va, disposta, da ultimo, per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte dichiara inammissibile il ricorso proposto da (omissis) e la condanna al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità, che si liquidano in € 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00, ed agli accessori di legge.

Dispone, per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte Suprema di cassazione, il 26 gennaio 2022.



Il Presidente
Francesco Antonio Genovese

